

Fasc. Regionale n. 29/2021
SINADOC n° 17494/2024

Ravenna, 21/05/2024

Spett.le REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Area Valutazione Impatto Ambientale
e Autorizzazioni

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA, AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.R. 4/2018 E DELL'ART. 19 DEL D. LGS. 152/2006, DEL PROGETTO "IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE SOLARE" NEL COMUNE DI MASSA LOMBARDA (RA) – [FASC. 29/2021] - COMUNICAZIONE ESITO VERIFICA OTTEMPERANZA.

Vista la nota regionale acquisita da Arpae SAC con PG n. 85611 del 10/05/20204, con la quale si chiedeva di fornire l'esito della verifica di ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (Determinazione Dirigenziale n. 14279 del 28/07/2021), volturato con Determinazione Dirigenziale n. 2492 del 11/02/2022 alla società Ravenna 1 FTV S.r.l.;

con la presente, per quanto di competenza di questa Arpae, si evidenzia quanto segue:

Prescrizione n. 1: *"lo stoccaggio temporaneo delle terre e rocce da scavo, interamente riutilizzate presso il sito di produzione, dovrà avvenire in cumuli di altezza non superiore ad 1 metro che dovranno essere coperti in caso di vento"*

Con nota acquisita da Arpae SAC al PG n. 77507 del 29/04/2024, il proponente ha fornito riscontro alla suddetta prescrizione ambientale allegando Verbale di stoccaggio nel quale ha dichiarato che durante i lavori i cumuli di terra e roccia provenienti da scavo sono stati contenuti ad altezze inferiori al metro e che gli stessi sono stati coperti con teli nelle giornate ventose per contenerne le polveri.

Per quanto sopra, si ritiene tale prescrizione **ottemperata**.

Prescrizione n. 2: *"per quanto riguarda le terre e rocce da scavo deve essere presentata la "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" al Comune e all'Arpae territorialmente competente secondo le modalità previste dall'art. 21 del DPR 120/2017"*

Con nota acquisita da Arpae SAC al PG n. 196212 del 20/11/2024, il proponente ha trasmesso, tramite Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, autocertificazione di non contaminazione delle terre e rocce da scavo per il riutilizzo del suolo nello stesso sito di produzione (ai sensi dell'art. 185, comma 1 lett. c del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.), allegando gli esiti delle analisi chimiche effettuate. In particolare ha dichiarato:

- che i lavori non sono assoggettati per tipologia progettuale alle procedure di cui ai Titoli II e III Bis, della parte II del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i (VIA e AIA);
- che i limitati movimenti terra saranno riutilizzati nello stesso sito di produzione;
- la non contaminazione delle terre oggetto di scavo e movimentazione, avendo verificato, tramite analisi di campioni prelevati in situ, il rispetto dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs n. 152/2006, in riferimento alla destinazione d'uso urbanistica del sito in oggetto.

Sentito il tecnico della Ditta e acquisite per le vie brevi le valutazioni di competenza da parte di Arpae APA - area Est - Servizio Territoriale di Ravenna, si riporta la seguente valutazione.

Ai sensi dell'art. 24 del DPR 120/2017, si evidenzia che, per quanto riguarda le terre e rocce da scavo destinate al riutilizzo in sito, l'unico obbligo richiesto per le opere non soggette a VIA è quello di verificare la

non contaminazione della terra movimentata seguendo le indicazioni riportate nell'allegato 4 al medesimo DPR e tramite analisi dei parametri di cui alla tab. 4.1. Si ritiene dunque che la ditta non abbia l'obbligo di presentare la dichiarazione di utilizzo (ex art. 21 DPR 120/2017) secondo il modello riportato in allegato 6 al DPR 120/2017, poiché essa è da riferirsi solo ai cantieri di piccole dimensioni o ai cantieri di grandi dimensioni non soggetti a VIA (art. 22 DPR 120/2017), per i quali è previsto il riutilizzo delle terre e rocce da scavo in un sito diverso da quello di produzione. Premesso quanto sopra, visto quanto presentato e dichiarato dalla ditta con la nota di cui al PG sopra richiamato, si ritiene che l'autocertificazione presentata, corredata dai rapporti di prova dei campioni di terre e rocce da scavo analizzati, sia più che sufficiente per permettere il riutilizzo in sito delle terre e rocce in questione.

Per quanto sopra, si ritiene tale prescrizione **ottemperata**.

Prescrizione n. 3: *“le operazioni di bagnatura per il contenimento delle polveri (bagnature ruote dei camion, bagnature viabilità interna, ecc..) siano segnalate su un apposito registro a disposizione per eventuali controlli”*

Con nota acquisita da Arpae SAC al PG n. 77507 del 29/04/2024, il proponente ha fornito riscontro alla suddetta prescrizione ambientale dichiarando che le attività di cantiere si sono svolte nella stagione invernale, in presenza di piogge e umidità, pertanto non sono state necessarie operazioni di bagnatura per il contenimento delle polveri; ha allegato inoltre apposito Verbale di bagnatura delle polveri nel quale ha dichiarato che, a causa delle piogge riscontrate nei primi mesi del cantiere, il terreno ha mantenuto una consistenza plastica impedendo il sollevamento delle polveri.

Visto quanto sopra, acquisite per le vie brevi le valutazioni di competenza da parte di Arpae APA - area Est - Servizio Territoriale di Ravenna, si ritiene che le bagnature delle vie di transito e delle ruote dei mezzi siano necessarie in presenza di terreno secco e sabbioso/polveroso, soprattutto nel periodo estivo, per evitare il sollevamento di polveri; in caso di recenti piogge, come dichiarato dalla ditta, che rendono compatto e umido il terreno, è comprensibile il non dover ricorrere a sistemi di bagnatura, fino a quando il terreno non è di nuovo completamente asciutto. Considerato infine che la ditta ha trasmesso, con nota acquisita da Arpae SAC ai PG nn. 84405, 84414, 84422 del 08/05/2024, la comunicazione di fine lavori parziale dell'intervento in oggetto, avvenuta in data 06/05/2024, si ritiene condivisibile quanto dichiarato dalla stessa nel Verbale di bagnatura delle polveri sopra richiamato, considerato che, nonostante le opere di mitigazione siano ancora da realizzare, le fasi maggiormente critiche dal punto di vista del risollevarimento delle polveri siano terminate.

Per quanto sopra, si ritiene tale prescrizione **ottemperata**.

Prescrizione n. 4: *“prima dell'inizio del cantiere dovrà essere inviato ad Arpae un cronoprogramma che evidenzia le eventuali sovrapposizioni con il cantiere dell'impianto fotovoltaico che verrà realizzato in prossimità di quello in oggetto, indicando l'inizio e la fine delle attività che si svolgeranno in contemporanea e delle modalità di gestione dei due cantieri”*

Con nota acquisita da Arpae SAC al PG n. 137732 del 04/08/2024, il proponente ha dichiarato che il cantiere relativo all'impianto fotovoltaico da realizzarsi in prossimità di quello in oggetto si è concluso prima del 30/05/2023, data di inizio dei lavori dell'impianto qui in esame e che, pertanto, non sarebbero state presenti attività in contemporanea tra i due cantieri. Si evidenzia al proposito che la comunicazione di inizio lavori dell'impianto in oggetto è stata acquisita da Arpae SAC al PG n. 94787 del 30/05/2024.

Per quanto sopra, si ritiene tale prescrizione **ottemperata**.

Prescrizione n. 5: *“l'approvvigionamento dei materiali dovrà avvenire evitando i periodi della giornata con il maggior traffico veicolare della zona, caratterizzato dal flusso di mezzi pesanti da e per il centro logistico LIDL”*

Con nota acquisita da Arpae SAC al PG n. 77507 del 29/04/2024, il proponente ha dichiarato che tutti i trasporti per l'approvvigionamento dei materiali sono stati effettuati senza criticità e interferenze, rispettando gli orari di minor traffico veicolare; ha dichiarato inoltre che nessuna criticità è stata segnalata dalla LIDL.

Per quanto sopra, si ritiene tale prescrizione **ottemperata**.

Prescrizione n. 9: *“dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione Emilia - Romagna Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell’art. 25 della l.r. 4/2018 e dell’art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili”*

Con nota acquisita da Arpae SAC al PG n. 77507 del 29/04/2024, il proponente ha trasmesso la Relazione di ottemperanza alle prescrizioni ambientali a tale data esigibili ed evidenziava che, una volta terminati i lavori, sarebbe stata trasmessa alla Regione Emilia-Romagna, Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni e ad Arpae la certificazione di regolare esecuzione delle opere.

Si evidenzia che, a seguito di tale nota, la ditta ha trasmesso alla Regione Emilia-Romagna, Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni e ad Arpae, con nota acquisita da quest'ultima con PG nn. 84405, 84414, 84422 del 08/05/2024, comunicazione di fine lavori parziale, avvenuta in data 06/05/2024, in quanto devono ancora essere realizzate le opere di mitigazione ambientale, allegando la Dichiarazione di regolare esecuzione parziale, attestante la conformità delle opere fino a quel momento realizzate al progetto presentato.

Per quanto sopra, si ritiene tale prescrizione **ottemperata per la parte ad ora esigibile**.

Distinti saluti.

Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est
Dott. Ermanno Errani

documento firmato digitalmente

Responsabile del procedimento di screening Regione Emilia-Romagna: Il Responsabile dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni

Responsabile dell'istruttoria di screening ARPAE SAC di Ravenna: Dott. Ermanno Errani - Cell. +39 338 225 4713 - eerrani@arpae.it

Per informazioni contattare: Arch. Francesco Biral – Cell. +39 3314010046 – e-mail: fbiral@arpae.it